



# La nuova legge sulle epidemie

## Domande e risposte

---

Data: luglio 2013

---

### Indice

In generale.....	1
Vaccinazioni .....	2
Provvedimenti per la lotta contro le malattie trasmissibili.....	4
Protezione dei dati.....	4
Cooperazione internazionale.....	5

### In generale

---

#### **Cosa s'intende per malattia trasmissibile?**

Per malattia trasmissibile s'intende una malattia trasmissibile all'essere umano da agenti patogeni o dalle tossine da loro prodotte, quali ad esempio la tossina botulinica responsabile della malattia del botulismo. Questi comprendono gli agenti responsabili dell'insorgenza di malattie negli esseri umani e negli animali, le loro tossine, se rappresentano una potenziale causa di contagio o di malattia per l'uomo, e gli agenti patogeni che si trasmettono all'uomo attraverso gli alimenti o i cosiddetti vettori (ad es. zanzare o zecche).

#### **Quando si parla di epidemia? Quando di pandemia?**

Per epidemia s'intende lo sviluppo insolito di un'infezione in una popolazione per lo più circoscritto a un'area geografica limitata. Se la malattia si propaga massivamente a livello mondiale si parla di pandemia.

#### **Quali miglioramenti apporta la nuova legge sulle epidemie per il singolo cittadino?**

Per la popolazione nel suo complesso e per ogni singolo cittadino è importante poter vivere e lavorare in un ambiente sicuro. La nuova legge sulle epidemie contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo, creando le basi legali per una protezione adeguata dalle malattie trasmissibili.

Grazie al chiarimento dei compiti e delle competenze di Confederazione e Cantoni, le autorità saranno in grado di riconoscere con maggiore tempestività e combattere più efficacemente le minacce per la salute, ai fini di una migliore protezione della popolazione. Gli attuali rischi in materia di salute, quali ad esempio il moltiplicarsi di batteri e virus resistenti ai medicinali (antibiotici e medicinali antivirali), potranno essere affrontati in modo mirato nel quadro di programmi atti alla protezione della salute pubblica, cosicché si possa preservare l'efficacia dei medicinali contro malattie gravi quali polmoniti e meningiti.

Poiché, se disponibile, la vaccinazione rappresenta tuttora la migliore difesa contro il contagio, si continuerà a seguire la profilassi vaccinale consolidata da decenni.

# Vaccinazioni

---

## **La nuova legge prevede la vaccinazione forzata?**

No, anche la nuova legge non contempla la vaccinazione forzata. Nessuno potrà essere vaccinato contro la propria volontà. L'obbligo di vaccinazione, già sancito nella legge vigente, viene mantenuto ma con significative limitazioni.

## **Cosa s'intende per «obbligo di vaccinazione»? La nuova legge apporta modifiche in materia?**

La legge sulle epidemie in vigore attribuisce ai Cantoni la facoltà di dichiarare obbligatoria una vaccinazione. La nuova legge impone notevoli limitazioni in materia: i Cantoni possono esercitare questo potere solo nei casi in cui sussista un pericolo considerevole per la salute pubblica e non sia possibile adottare altre misure a protezione della popolazione. Inoltre, l'obbligo può riguardare solo gruppi di persone ben definiti e deve essere revocato una volta cessato il rischio. Resta fermo il principio secondo cui nessuno può essere vaccinato contro la propria volontà.

Nel caso di rapida propagazione di una malattia pericolosa, occorre adottare a livello nazionale provvedimenti atti a impedire il contagio o addirittura la morte di molti esseri umani. Qualora si renda necessario un intervento simile, anche il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, potrà d'ora in avanti dichiarare obbligatoria la vaccinazione per determinati gruppi di persone. Tali circostanze eccezionali non si sono finora mai verificate. Anche in questo caso vige il principio secondo cui nessuno può essere vaccinato contro la propria volontà.

## **Dunque non esiste alcuna vaccinazione forzata? Nemmeno per il personale sanitario o negli ospedali?**

La nuova legge non prevede vaccinazioni forzate per nessuno. Sebbene il vaccino antinfluenzale sia somministrato già da decenni, nessun Cantone lo ha ancora dichiarato obbligatorio e la Confederazione non ha espresso alcuna raccomandazione in merito. Tuttavia gli ospedali hanno la facoltà di adottare provvedimenti a protezione dei loro pazienti. Le relative basi legali sono contenute nel diritto del lavoro e non nella legge sulle epidemie. È evidente che in un reparto ospedaliero in cui sono ricoverati bambini immunodepressi malati di cancro, il personale debba essere vaccinato, ad esempio, contro il morbillo o avere già contratto la malattia.

## **Quali conseguenze può comportare il mancato rispetto dell'obbligo di vaccinazione?**

Né la legge vigente, né quella nuova impongono alcuna pena, neppure in forma di multa, per il mancato rispetto di un eventuale obbligo di vaccinazione dichiarato in circostanze di crisi nazionale. Attualmente, solo in due Cantoni (Ginevra e Neuchâtel) vige l'obbligo di vaccinazione contro la difterite, ma unicamente il Cantone di Ginevra prevede una multa in caso di mancata ottemperanza. Tale obbligo non sarebbe più ammesso dalla nuova legge, poiché attualmente in Svizzera la difterite non rappresenta più un pericolo considerevole.

Esistono anche altre conseguenze legate alla decisione di non sottoporsi a una vaccinazione obbligatoria come, ad esempio, l'impossibilità per il personale sanitario di operare in determinati reparti ospedalieri per un certo periodo di tempo. I bambini immunosoppressi malati di cancro non potranno essere assistiti da chiunque li esponga al rischio di contrarre una malattia potenzialmente mortale, come il morbillo, che si può prevenire con la somministrazione di un vaccino.

## **Un bambino non vaccinato può, ad esempio, essere allontanato dall'asilo nido o dalla scuola?**

No, un simile provvedimento non è ammesso in termini generali, sebbene possa esserlo in determinate situazioni e in via provvisoria. Per esempio, se in una scuola si diffonde il morbillo, è possibile che gli alunni malati debbano rimanere a casa per un certo periodo, così come i loro fratelli e sorelle (persone con le quali sono a contatto). Sia la legge vigente sia quella nuova contengono le basi legali per l'allontanamento temporaneo da un istituto comune (scuola, asilo nido, università, ecc.), che rientra nella fattispecie della quarantena e dell'isolamento. Un esempio è il divieto imposto a una persona di frequentare ristoranti, manifestazioni o piscine. Anche l'obbligo di sospendere la propria frequenza a scuola, all'asilo nido o all'università può rappresentare una misura d'isolamento (parziale). Tali provvedimenti hanno lo scopo di interrompere la catena del contagio, arginando così la propagazione di una malattia. La facoltà di emanare i provvedimenti spetta ai Cantoni.

L'allontanamento temporaneo dalla scuola rappresenta un'ingerenza nel diritto all'istruzione scolastica di base tutelato dalla Costituzione e, pertanto, deve avere un fondamento legale, essere giustificato da un interesse pubblico ed essere proporzionato allo scopo (cfr. art. 36 Cost.).

### **Ci sono attualmente vaccinazioni obbligatorie?**

Sì, in due Cantoni (Ginevra e Neuchâtel) la vaccinazione contro la difterite è ancora obbligatoria per i bambini. Ciò non implica che i bambini non vaccinati debbano essere automaticamente allontanati dall'asilo nido o dalla scuola. Se, tuttavia, in una scuola si diffonde una malattia che si può prevenire con il vaccino, i bambini non vaccinati che non abbiano ancora contratto il virus possono essere temporaneamente obbligati a sospendere la propria presenza a scuola. Lo stesso vale per i loro fratelli e sorelle non vaccinati, anche se frequentano un altro istituto scolastico.

### **In base alla nuova legge, in una situazione come la pandemia influenzale del 2009 (influenza suina) sarebbe stato dichiarato l'obbligo di vaccinazione?**

No, poiché la pandemia influenzale del 2009 presentava una pericolosità moderata e una mortalità ridotta. Sia la legge vigente sia quella nuova non avrebbero giustificato l'obbligo di vaccinazione, che in quella circostanza non fu infatti dichiarato né dai Cantoni né dalla Confederazione.

### **Qual è la posizione del Parlamento in merito all'obbligo di vaccinazione?**

Il Parlamento si è occupato approfonditamente dell'argomento, giungendo alla conclusione che l'obbligo di vaccinazione possa rappresentare, come in passato, un provvedimento sensato in caso di pericolo considerevole per la salute pubblica. Ha, tuttavia, limitato l'obbligo in termini temporali e ne ha circoscritto l'imposizione a determinati gruppi di persone.

### **L'OMS può imporre alla Svizzera di dichiarare obbligatoria una vaccinazione?**

Nei confronti degli Stati membri, compresa la Svizzera, l'OMS non detiene alcun potere di impartire direttive. L'adozione di determinati provvedimenti spetta solo alle autorità nazionali (nessuna perdita di sovranità). Le competenze dell'OMS non tangono in alcun modo l'autonomia degli Stati, inclusa la Svizzera, che è tuttavia chiamata, insieme agli altri Stati membri, ad attenersi alle raccomandazioni dell'OMS, al fine di proteggere la propria popolazione.

### **Chi risponde dei danni dovuti a vaccinazioni?**

La nuova LEp apporta miglioramenti significativi in materia di indennizzo finanziario in seguito a gravi e molto rari effetti collaterali indesiderati causati dalle vaccinazioni. Una procedura centralizzata a livello nazionale consentirà il trattamento delle domande. La responsabilità delle autorità per i danni subiti in seguito a una vaccinazione ordinata o raccomandata è sempre sussidiaria. Vale a dire che la persona danneggiata ha diritto a un indennizzo nella misura in cui il danno non è coperto da terzi (medico, produttore, assicurazione sociale). Oltre all'indennizzo, può essere accordata una riparazione morale per un importo massimo di 70 000 franchi. La nuova LEp consentirà alla persona danneggiata di ottenere con più facilità un indennizzo o una riparazione morale.

### **Raccomandazioni in materia di vaccinazione: come si garantisce l'indipendenza della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV)?**

In conformità al principio fondamentale della trasparenza, dal 1° gennaio 2012 le dichiarazioni d'interessi dei membri delle commissioni extraparlamentari sono pubblicate in un elenco elettronico ([www.admin.ch/ch/i/cf/ko/index\\_10118\\_ib.html](http://www.admin.ch/ch/i/cf/ko/index_10118_ib.html)) e devono essere comunicate dai candidati al DFI prima della nomina in Commissione.

La Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) garantisce, attraverso adeguati provvedimenti, che le raccomandazioni siano elaborate in modo indipendente, senza conflitti d'interesse diretti o indiretti, così da garantire l'integrità e l'imparzialità del proprio operato e da impedire che le raccomandazioni vengano condizionate. I membri della CFV sono tenuti a comunicare al DFI i «legami economici e finanziari» che possono dare origine a un conflitto d'interessi. Essi svolgono il proprio incarico in qualità di esperti indipendenti e imparziali ([www.bag.admin.ch/ekif/index.html?lang=it](http://www.bag.admin.ch/ekif/index.html?lang=it)).

Nel quadro dell'attività della Commissione, le relazioni d'interesse devono essere rese note non solo in generale, bensì anche nello specifico. Prima di ogni seduta, i membri della CFV sono pertanto tenuti a comunicare tutte le relazioni d'interesse, a prescindere che ne derivi o meno un effettivo conflitto.

## Provvedimenti per la lotta contro le malattie trasmissibili

---

### **Quali provvedimenti per la lotta alle malattie trasmissibili sono previsti dalla legge?**

La legge distingue tra provvedimenti rivolti alle singole persone, alla popolazione e a determinati gruppi di persone e provvedimenti applicati nell'ambito del trasporto internazionale di viaggiatori.

Per combattere la propagazione di malattie e prevenire le epidemie, può essere necessario tenere sotto osservazione medica le persone, sottoporle a controlli e trattamenti adeguati oppure isolarle in un ambiente ospedaliero. Così, ad esempio, durante l'epidemia della SARS dieci anni fa, le persone sospettate di aver contratto la malattia furono costrette a restare in casa e a misurarsi giornalmente la temperatura corporea, mentre le persone che soffrivano di febbre alta e altri sintomi che lasciavano presumere il contagio furono poste in isolamento temporaneo in ospedale.

Altri provvedimenti contemplati dalla legge sono l'identificazione e l'informazione (ad es. nel caso di una grave malattia durante un viaggio aereo), l'isolamento e la quarantena o la limitazione di determinate attività e dell'esercizio della professione.

S'impone un tale intervento solo quando i provvedimenti più moderati risultano insufficienti e la salute di terzi è esposta a grave rischio. Essi si applicano anche al trasporto internazionale di viaggiatori per evitare che malattie pericolose si propaghino a livello transfrontaliero.

Tra i provvedimenti previsti per impedire la propagazione delle malattie trasmissibili nella popolazione o in gruppi specifici di persone (provvedimenti nei confronti della popolazione), rientrano ad esempio il divieto e la prescrizione di limiti in relazione alle manifestazioni, l'imposizione di obblighi specifici e l'ordine di chiusura di scuole, altri istituzioni pubbliche o imprese private, oppure la limitazione delle possibilità di accesso e abbandono di determinati luoghi ed edifici.

La legge prevede che le autorità possano concedere un indennizzo a favore delle persone nei confronti delle quali sono stati attuati provvedimenti individuali.

### **In quali circostanze sono tenuto a chiudere la mia impresa o a sospenderne l'esercizio? Chi risponde dei danni economici da me subiti?**

In situazioni di pericolo considerevole per la salute pubblica, come si verificò ad esempio nel caso della SARS dieci anni fa, può essere necessario prevedere obblighi specifici per la protezione della salute in occasione di manifestazioni o, in casi estremi, vietare una manifestazione, se la propagazione della malattia non può essere impedita altrimenti.

Le stesse disposizioni si applicano alle imprese. Se, ad esempio, è stata aperta della corrispondenza contaminata con antrace, l'impresa interessata deve essere chiusa fino a quando gli interventi di pulizia e disinfezione non siano stati completati e ogni pericolo per la salute del personale risulti scongiurato. Per i danni causati dal divieto di manifestazione e dalla chiusura delle imprese, la nuova legge non prevede alcun obbligo specifico d'indennizzo a carico dell'autorità. Tuttavia, le imprese e i promotori privati di una manifestazione, che hanno subito divieti, ordini di chiusura o altre limitazioni, possono avanzare richiesta d'indennizzo a carico dello Stato, a condizione che sussistano le condizioni per appellarsi alla responsabilità statale.

## Protezione dei dati

---

### **Se contraggo una malattia contagiosa, il mio medico è tenuto a comunicarlo alle autorità sanitarie? Quali informazioni devono essere trasmesse? Come vengono trattati i miei dati personali?**

Sì, il medico soggiace all'obbligo di dichiarazione. Per arginare la propagazione delle malattie trasmissibili, le osservazioni in relazione alle malattie stesse devono essere comunicate tempestivamente dai medici alle autorità cantonali o, in presenza di determinati agenti patogeni, all'Ufficio federale della sanità pubblica, così da consentire l'immediata attuazione di contromisure. Il Consiglio federale stabilisce per via d'ordinanza le malattie per le quali vige l'obbligo di dichiarazione. Tutti gli attori coinvolti sono tenuti al segreto professionale.

La nuova legge sulle epidemie adegua le disposizioni in materia di protezione dei dati alle esigenze attuali dello Stato di diritto. Rispetto a quella vigente, la nuova legge disciplina con disposizioni più severe la protezione dei dati personali e impartisce direttive concrete per la loro elaborazione e divulgazione, segnatamente anche alle autorità straniere.

## Cooperazione internazionale

---

### **La cooperazione internazionale, segnatamente con l'OMS, riduce la sovranità della Svizzera?**

No. Le malattie trasmissibili non si fermano alle frontiere. Per meglio proteggere la sua popolazione, la Svizzera coopera con i Paesi limitrofi e con l'Organizzazione mondiale della sanità. La legge sulle epidemie contiene le disposizioni legislative in materia. La sovranità della Svizzera non subisce alcuna limitazione.

---